



Mirandola lì. **11.04.2009**

Prot. 5526./8.4

Ordinanza n. 6

**Oggetto: Modifica alla disposizione n.13 del 11.05.2000 prot.9314 “Orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e delle attività di vendita esercitate da artigiani, industriali ed agricoltori”**

## IL SINDACO

Visto l'art.54 del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 31.03.1998 n°114;

Visto l'art.50 del D.lgs 267/2000;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 27/03/2000, recante ad oggetto “Indirizzi per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa”, come modificata dalla delibera n.252 del 21.12.2001;

Vista la disposizione sindacale n°13 dell'11.05.2000 prot.9314 “Orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e delle attività di vendita esercitate da artigiani, industriali ed agricoltori”, come modificata dalle disposizioni sindacali n.05 del 28.05.2001 prot.9974, n. 12 del 27.12.2001 prot.27308, n. 5 del 10.11.2004 prot. 16315 e n. 4 del 09.07.2005 prot.10661;

Verificato che nel corso della consulta economica del 25.03.2009 (verbale n. 97) è stata proposta all'unanimità la modifica della disposizione vigente in materia di orari per concedere la possibilità di apertura domenicale per le attività di gelateria, gastronomia, rosticceria e pasticceria con l'obbligo di osservare anche solo mezza giornata di chiusura infrasettimanale in giornata non domenicale e festiva;

Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;

## ORDINA

- **di modificare il punto 5 lettere c/2 della propria n. 13 del 11.05.2000 prot.9314 come segue:**
  - c) Le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie possono, inoltre, osservare, a scelta:
    - ⇒ c/1) l'orario previsto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività non potrà però essere limitata soltanto alle ore serali e notturne;
    - ⇒ c/2) quanto indicato al punto 1) e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, **osservando almeno mezza giornata di chiusura infrasettimanale in giornata non domenicale e festiva.**
- di prendere atto che, a seguito della modifica sopraindicata ed a quelle già apportate in precedenza, il testo coordinato della propria disposizione n.13 del 11.05.2000 prot.9314 risulta essere quello riportato nell'allegato “A” al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## IL SINDACO

Luigi Costi



## ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

- ◆ DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
- ◆ DELLE ATTIVITA' DI VENDITA ESERCITATE DA ARTIGIANI,  
INDUSTRIALI ED AGRICOLTORI

*(testo della disposizione n.13 del 11.05.2000 prot.9314  
coordinato con le modifiche successivamente apportate)*

### IL SINDACO

#### DISPONE

che gli esercizi al dettaglio in sede fissa, comprese le attività di vendita esercitate da artigiani, industriali ed agricoltori, rispettino quanto segue in materia di orari di vendita e di chiusura dell'attività:

#### 1) Individuazione dei limiti dell'orario di vendita e fascia giornaliera

- a) L'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle 13 ore giornaliere nel rispetto dei seguenti limiti:
- ⇒ **APERTURA: non prima delle ore 7.00;**
  - ⇒ **CHIUSURA: non oltre le 22;**

#### 2) Chiusura infrasettimanale

- a) Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, **devono osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata a scelta in uno qualsiasi dei giorni feriali (fino alle ore 14.00 ovvero dalle ore 14.00).**
- b) E' possibile derogare all'obbligo della chiusura infrasettimanale nei casi di seguito specificati:
- ⇒ b/1) nel periodo compreso dal 1 dicembre fino al 6 gennaio;
  - ⇒ b/2) la settimana precedente la domenica di Pasqua;
  - ⇒ b/3) nella settimana in cui cade una festività infrasettimanale;
  - ⇒ b/4) quando la giornata di chiusura infrasettimanale prescelta coincida con le ricorrenze del carnevale, di S. Valentino (14 febbraio), di S.Martino (11 novembre) e con la festa della donna (8 marzo), della mamma e del papà;
  - ⇒ b/5) nella settimana in cui si svolgono fiere, sagre o manifestazioni varie, limitatamente al centro urbano in cui queste si svolgono;
  - ⇒ b/6) nel mese di settembre, per le attività che commercializzano articoli di cartoleria e libri;



### 3) Chiusura domenicale e festiva - Zonizzazione del territorio

- a) Fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, **devono osservare la chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive**.  
Si considerano festive le giornate in cui ricade una festività nazionale.  
In occasione di festività tipicamente locali (es. festa del Patrono) la chiusura è facoltativa.
- b) Ai fini dell'applicazione delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva il territorio comunale è da intendersi suddiviso in tre zone:  
b1) frazioni,  
b2) Centro Commerciale della Mirandola,  
b3) Restante parte del Capoluogo di Mirandola.
- c) E' prevista la **deroga alla chiusura domenicale o festiva**:  
➤ nel mese di dicembre  
➤ in occasione di otto giornate nell'arco dell'anno, preferibilmente coincidenti con importanti manifestazioni ricorrenti. Tali giornate sono individuate separatamente per il capoluogo e per le frazioni, sentita la Consulta Economica.
- d) Gli esercizi ubicati nel Centro Storico del capoluogo possono derogare alla chiusura anche nei giorni domenicali o festivi per i quali non sia prevista la chiusura obbligatoria ai sensi della successiva lett.e), qualora, nel Centro storico del capoluogo, si svolgano manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative e culturali di generale interesse che comportino un rilevante afflusso di persone.  
E' possibile, altresì, per i negozi siti nel Centro storico del capoluogo del Comune, derogare alla chiusura nella sola mattinata delle giornate festive, ad esclusione di quelle di cui alla successiva lett.e), che cadano di sabato e solo nel caso in cui si svolga il mercato settimanale.
- e) Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2164 del 27.12.2007 devono osservare **la chiusura obbligatoria** nelle seguenti festività: **1° gennaio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre**.  
Potranno essere definite, con appositi atti concertati con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori rappresentate in seno alla locale consulta economica, le giornate e le zone del territorio interessate da effettivi e consistenti flussi turistici in cui sia possibile derogare all'obbligo di chiusura.
- f) **Nel caso di almeno 3 giornate di festività consecutive**, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nella prima giornata festiva e solo al mattino.  
Qualora la prima delle tre giornate consecutive festive corrisponda ad una delle giornate per cui è prevista la chiusura obbligatoria, l'obbligo di apertura è spostato al mattino del terzo giorno.

Quando nelle tre giornate festive è compresa la giornata in cui si svolge il mercato settimanale, è autorizzata anche l'apertura antimeridiana facoltativa dei negozi in concomitanza con lo svolgimento di tale mercato.



**L'obbligo di apertura è previsto nella misura minima del 75%** degli esercizi commerciali interessati.

La chiusura per tutte e tre le giornate dovrà essere comunicata e potrà essere effettuata se rimane garantito il servizio verso l'utenza nella percentuale sopraindicata.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e saranno tacitamente accolte fino al raggiungimento di tale percentuale.

Sono esclusi dall'obbligo di apertura gli esercizi commerciali ubicati nei centri commerciali, per i quali l'apertura facoltativa dovrà limitarsi al solo settore alimentare.

g) Gli esercizi specializzati che aderiscono a **manifestazioni promozionali organizzate a livello nazionale**, possono derogare alla chiusura infrasettimanale, domenicale o festiva quando si svolgono tali promozioni.

Per avvalersi della deroga i titolari, o i legali rappresentanti nel caso di società, devono comunicare al comune:

- quali prodotti vengono venduti in modo esclusivo o prevalente;
- che tali prodotti occupano fisicamente almeno i due terzi della superficie di vendita dell'esercizio.

La deroga decorre dal ventesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo espresso e motivato diniego da parte del comune.

#### 4) Orario notturno

a) E' possibile autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio di attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato previa richiesta e successiva valutazione dell'impatto che tale apertura può comportare in termini di viabilità e nei confronti della residenza circostante, anche al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica.

b) Nelle giornate e limitatamente agli esercizi ubicati nei centri urbani in cui si svolgono fiere e manifestazioni varie è consentita l'attività di vendita in orario notturno fino alle ore 24.00.

#### 5) Particolari attività di vendita

a) Alle attività di vendita esercitate da artigiani e industriali si applica quanto stabilito ai precedenti punti 1), 2) e 3), lettere a), c), e) ed f), fatto salvo quanto successivamente previsto.

b) Le attività di panificazione con annessa la vendita di pane e gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che effettuino la vendita di esche vive, possono iniziare l'attività di vendita alle ore 6.00.

c) Le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie possono, inoltre, osservare, a scelta:  
⇒ c/1) l'orario previsto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività non potrà però essere limitata soltanto alle ore serali e notturne;  
⇒ c/2) quanto indicato al punto 1) e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, **osservando almeno mezza giornata di chiusura infrasettimanale in giornata non domenicale e festiva.**



d) Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, artigianato locale, devono osservare quanto indicato al punto 1) e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, purché sia compensata con un altro giorno di chiusura totale o, in alternativa, con due mezze giornate.

Per avvalersi della deroga i titolari, o i legali rappresentanti nel caso di società, devono comunicare al comune:

- quali prodotti vengono venduti in modo esclusivo o prevalente;
  - che tali prodotti occupano fisicamente almeno i due terzi della superficie di vendita dell'esercizio.
- La deroga decorre dal ventesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo espresso e motivato diniego da parte del comune.

e) I produttori agricoli singoli o associati possono effettuare l'attività di vendita dei propri prodotti:

⇒ e/1) sul proprio fondo osservando l'orario ritenuto più idoneo per l'esercizio dell'attività.

⇒ e/2) su aree private a destinazione commerciale osservando gli orari di cui al punto 1) e rispettando quanto stabilito ai punti 2) e 3), lettere a), c), d) ed e)

f) Gli esercizi commerciali interni alle sale cinematografiche possono effettuare l'orario ritenuto più idoneo per l'esercizio dell'attività.

## 6) Pubblicità degli orari

a) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

## 7) Sanzioni

a) Le violazioni a quanto previsto ai **punti 3 lett. e), 4, 5** della presente disposizione sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,0.

b) **Le altre violazioni** delle norme della presente disposizione sono punite ai sensi del combinato disposto dell'art.11 co.1 e dell'art.22 co.3 del D.lgs.114/98 con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

c) Si applicano i principi e gli istituti della legge 24.11.81 n°689 e successive modificazioni.

## IL SINDACO

Luigi Costi